



COMUNE DI OZIERI
Provincia di Sassari
SETTORE SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CAPITOLATO SPECIALE

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO
CIVICO COMUNALE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI
CONTRASTO ALLE POVERTÀ – LINEA D’INTERVENTO 3)**

CIG 6082501E99

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione complessiva del servizio civico comunale, mediante progetti d'inserimento sociolavorativo di utenti residenti nel Comune di Ozieri inseriti in apposita graduatoria predisposta dal Comune, nell'ambito del programma sperimentale di contrasto alle povertà (linea d'intervento 3) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n° **28/7** del **17/07/2014**.

ART. 2

FINALITÀ

Scopo del servizio civico comunale, quale forma di assistenza alternativa al mero contributo economico, è quello di sperimentare percorsi di reinserimento sociale che coinvolgano soggetti e nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica e/o appartenenti a categorie svantaggiate, mediante assegnazione di compiti di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Tale servizio rappresenta una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo, valorizzando la propria dignità personale, favorendo la sua integrazione sociale e promuovendo il mantenimento e potenziamento delle capacità personali all'interno di uno specifico piano personalizzato, come previsto dalla legge quadro n° 328/2000.

Si pone come obiettivo generale quello di contribuire al superamento dello stato di fragilità socio-economica della persona e della famiglia e di concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

L'intervento permette l'avvio di un processo d'aiuto nei confronti del soggetto richiedente che si configura come risorsa di un progetto globale a tutela dell'individuo e/o della famiglia, al fine di:

- garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza;
- evitare l'emarginazione di persone e/o nuclei in temporanea difficoltà economica, favorendo la permanenza della persona nel contesto familiare-sociale di appartenenza;
- stimolare e recuperare l'autodeterminazione del soggetto, superando gli interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

ART. 3

DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Il servizio civico è rivolto a cittadini residenti nel Comune di Ozieri, collocati in posizione utile nell'apposita graduatoria comunale predisposta a seguito di indizione di bando pubblico relativo la Linea di Intervento 3) Azioni di contrasto alle povertà annualità 2014.

L'appalto ha per oggetto l'attivazione e gestione di **n°38 progetti** d'inserimento nel servizio civico comunale.

ART. 4

SETTORI D'INTERVENTO

Le persone ammesse al servizio civico verranno destinate ad attività di pubblica utilità/pubblico interesse, nell'ambito del territorio comunale.

Le attività consisteranno prevalentemente nel servizio di pulizia di strade, marciapiedi, piazze, giardini e, in generale, di spazi pubblici.

In base alle esigenze dell'amministrazione comunale e alla valutazione del servizio sociale, le attività del servizio civico potranno altresì consistere in:

- servizio di pulizia e piccola manutenzione di strutture pubbliche;
- servizio di manutenzione del verde pubblico;
- ogni altra attività che l'amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla.

L'attuazione degli interventi programmati avverrà attraverso l'interazione tra servizi sociali, ufficio tecnico comunale e cooperativa sociale.

ART. 5

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Ciascun inserimento lavorativo avrà la durata di **6 mesi**. Gli utenti da inserire nel servizio civico comunale verranno ripartiti in due gruppi: nel primo semestre opererà un primo gruppo, nel secondo semestre l'altro. Sarà tuttavia possibile, in base alle esigenze contingenti, organizzare dei gruppi di lavoro che opereranno a cavallo tra un semestre e l'altro. I suddetti utenti dovranno svolgere prestazioni di pubblica utilità, così come definite nel contratto e/o piano personalizzato, per complessive **32 ore mensili**. L'orario settimanale non potrà, di norma, superare le 8 ore, da articolare in due o più giorni.

Al beneficiario verrà erogato, da parte della ditta, un beneficio economico forfettario di **€ 350,00** mensili netti. Potrà essere proporzionalmente ridotto, a seguito di valutazione dei servizi sociali, qualora il beneficiario non esegua nel corso del mese le prestazioni richieste per il numero di ore programmate. La prestazione non espletata, per giustificati motivi, nel giorno concordato potrà essere recuperata nei giorni successivi, previo accordo con l'incaricato dell'attività di coordinamento e controllo.

Qualora l'interessato, per gravi e comprovati motivi, non sia in grado di ultimare il progetto (192 ore) nel termine prestabilito di sei mesi, potrà portarlo a conclusione - qualora ciò sia possibile e previa autorizzazione da parte della ditta di concerto con i servizi sociali - entro e non oltre il mese successivo alla sua scadenza naturale, senza che possa vantare alcun diritto a compenso aggiuntivo. In ogni caso, l'importo massimo complessivo erogabile a ciascun beneficiario è pari a **€ 2.100,00 netti**.

La ditta dovrà garantire la conclusione di tutti gli i piani/progetti nell'arco temporale di 12 mesi dalla data di avvio del servizio civico.

ART. 6

OBBLIGHI E PRESTAZIONI A CARICO DELLA COOPERATIVA

La cooperativa aggiudicataria avrà l'obbligo di:

- programmare ed effettuare appositi incontri - mediante uno o più operatori socio/educativi - al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei progetti individualizzati;
- predisporre i singoli progetti individualizzati, da sottoporre alla valutazione del servizio sociale comunale;
- gestire e dare attuazione ai singoli piani personalizzati, coerentemente alle indicazioni date dal servizio sociale comunale, nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di cui sopra;
- predisporre e stipulare con ciascuno degli aventi diritto un apposito **contratto borsa – lavoro** che sia funzionale all'attuazione dell'intervento;
- far sì che gli utenti in carico acquisiscano strumenti atti a potenziare le proprie competenze e capacità di lavoro e le abilità sociali;
- curare il coordinamento generale del progetto e la pianificazione e organizzazione delle attività, il monitoraggio, supervisione, verifica e rendicontazione periodica, nonché la corretta applicazione di tutte le misure previste della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- garantire la presenza - nei luoghi di svolgimento del servizio civico - di un **Tutor/Coordinatore** con compiti di affiancamento, sostegno, orientamento, verifica, controllo, valutazione e gestione dei gruppi di lavoro e dei singoli soggetti destinatari dell'intervento;
- far sottoscrivere, giornalmente, un foglio presenze che dovrà essere verificato e controfirmato dal **Coordinatore/Tutor**;
- dotare gli utenti inseriti nel servizio civico di apposito cartellino di riconoscimento;
- sottoporre alle necessarie visite mediche ciascun utente da inserire nel servizio civico;
- dotare i medesimi di apposite scarpe, tute da lavoro e guanti da lavoro, nonché dei necessari dispositivi di sicurezza individuale;
- adottare apposito piano di sicurezza (sia per i rischi afferenti ai rischi di interferenza che quelli generali individuati dalla Ditta in applicazione delle norme in materia di sicurezza).;

- in generale, adottare tutte quelle misure e accorgimenti per prevenire ed evitare rischi di infortuni durante lo svolgimento delle attività programmate, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs.81/2008;
- assicurare gli utenti contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT);
- liquidare mensilmente e per l'intera durata dell'intervento (mesi 6), a ciascun beneficiario dell'intervento, un incentivo economico di **€ 350,00 netti** (o eventuale diverso importo stabilito dai servizi sociali del Comune);
- osservare gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi che conseguono dalla stipula dei contratti di lavoro con i destinatari dell'intervento;
- applicare nei confronti del proprio personale le norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro e osservare tutte le norme in materia assicurativa e previdenziale.

ART. 7 OPERATORI RICHIESTI

La cooperativa dovrà garantire la regolare attuazione del servizio oggetto del presente appalto, mettendo a disposizione la figura professionale di un **coordinatore/tutor**, con incarico di referente della ditta nei rapporti con l'amministrazione comunale. Tale figura dovrà curare il coordinamento generale del progetto, la pianificazione e organizzazione delle attività, il monitoraggio, supervisione, verifica e rendicontazione periodica dei singoli interventi, nonché garantire e verificare la corretta applicazione di tutte le misure e adempimenti stabiliti dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori, il quale dovrà essere presente nei luoghi di svolgimento delle attività, con compiti di affiancamento, sostegno, orientamento, verifica, controllo, valutazione e gestione dei gruppi di lavoro e dei singoli soggetti destinatari dell'intervento;

ART. 8 REQUISITI MINIMI DEGLI OPERATORI

Il **coordinatore/tutor** dovrà essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, con almeno un anno di esperienza professionale specifica come coordinatore di progetti di gestione di servizio civico comunale e/o di progetti di inserimento socio-lavorativi.

ART. 9 OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

La ditta assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché quella relativa alla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei medesimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabili in provincia di Sassari.

Qualsiasi inosservanza in detta materia da parte dell'impresa potrà essere causa di risoluzione contrattuale in danno dell'impresa stessa.

In caso di accertamento diretto o di segnalazione da parte dell'ispettorato del lavoro o da parte dell'INPS e dell'INAIL di violazioni agli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali, dovrà essere quantificato l'importo delle somme non pagate. In questo caso il Comune è autorizzato a sospendere i pagamenti a favore dell'impresa per un importo pari alle somme non pagate. Nessun danno potrà essere vantato dalla ditta aggiudicataria in caso di somme non pagate per i motivi suddetti.

ART. 10
OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO CIVICO

La ditta dovrà predisporre per ciascuno degli utenti da inserire nel servizio civico comunale un progetto individualizzato e **stipulare con i medesimi un contratto della durata di sei mesi**.

La ditta dovrà versare ogni mese a ciascuno dei suddetti utenti un beneficio economico netto di **€ 350,00**.

ART. 11
STIMA COSTI

Il costo complessivo stimato dell'appalto per la gestione del servizio civico comunale mediante **n° 38** inserimenti socio lavorativi, secondo le modalità sopra specificate, ammonta complessivamente a euro **94.800,00** (oltre IVA) di cui:

- **€ 79.800,00** (oltre l'IVA) per la corresponsione dei benefici economici ai singoli utenti (€ 350,00 netti al mese, per sei mesi, a favore di n° 38 beneficiari);
- **€ 15.000,00** (oltre l'IVA) per le spese di gestione, comprensive dei seguenti costi:
 - personale (coordinatore/tutor.);
 - abbigliamento da lavoro necessario per la realizzazione degli interventi programmati;
 - visite mediche e dotazione di specifiche calzature e tute per ciascun utente da inserire nel servizio civico;
 - piano di sicurezza e adozione di altra misura e adempimento stabilito dal D. Lgs. 81/2008;
 - assicurazione Inail, e responsabilità civile verso terzi e polizza fideiussoria;
 - prestazioni consulente del lavoro;
 - predisposizione piani personalizzati e contratti di lavoro;
 - stipula contratto d'appalto;
 - ogni altro costo e spesa generale necessaria per garantire la puntuale e completa realizzazione del progetto e assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla stipulazione dei contratti con i singoli beneficiari.

ART. 12
ATTREZZATURE E MATERIALI

Le attrezzature e materiali (es. scope, rastrelli, zappe, carriole, badili, materiali di pulizia etc.) per la realizzazione degli interventi in oggetto verranno messe a disposizione dall'Amministrazione comunale.

ART. 13
CORISPETTIVO

Alla Cooperativa verrà corrisposto un canone di gestione annuo di **€ 15.000,00** (oltre l'IVA), decurtato del ribasso di gara.

Inoltre alla ditta verranno rimborsate le somme liquidate ai singoli utenti a titolo di beneficio economico (**€ 350,00 + IVA mensili per utente inserito nel servizio civico**). Detto importo, come già detto sopra, viene stimato in **€ 79.800,00 + IVA** (€ 350,00 netti al mese, per sei mesi, a favore di n° 38 beneficiari).

Dovranno essere emesse mensilmente **due distinte fatture**:

- a) una relativa all'incentivo economico versato agli utenti. Tale fattura dovrà essere corredata da copia dei fogli presenze che gli utenti devono giornalmente sottoscrivere, controfirmati dal tutor e da documenti attestanti l'avvenuto pagamento di quanto dovuto ai singoli beneficiari;
- b) una relativa alle spese di gestione. In caso di acquisto di abbigliamento da lavoro, alla fattura andrà allegata, in copia, la documentazione comprovante tali spese. Inoltre, la fattura dovrà essere corredata da relazione mensile sullo stato di attuazione del programma, unitamente alle informazioni e i dati che il Servizio Sociale comunale dovesse, volta per volta, richiedere.

La mancata presentazione della documentazione richiesta potrà comportare la sospensione della liquidazione delle fatture stesse.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a rate mensili posticipate da liquidare entro giorni 30 dalla presentazione di regolare fattura da emettere dopo la maturazione del mese contrattuale e previa verifica della regolarità del servizio effettuato e acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) da parte dello Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente. Il mancato rilascio del DURC o il rilascio di un DURC irregolare comporteranno la sospensione dei pagamenti e la ditta non potrà vantare il pagamento del proprio credito in alcun modo.

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere il numero identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'AVCP, il numero della Determinazione Dirigenziale di affidamento dell'appalto, il numero dell'impegno di spesa.

La ditta appaltatrice, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatta di qualsiasi spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi e non ha alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Nell'ipotesi di ritardato pagamento non dipendente da causa dell'appaltatore, quest'ultimo non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento delle fatture.

Dal corrispettivo mensile spettante relativo alle spese di gestione verrà detratto uno 0,50 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del DPR 207/2010. Le somme trattenute verranno erogate con la liquidazione finale – in conclusione della durata dell'appalto – previo rilascio dell'attestazione della regolare esecuzione di cui all'articolo 325 del DPR 207/2010.

In caso di inadempienza all'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali o di pagamento delle retribuzioni in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci – lavoratori, se trattasi di società cooperativa, oppure ancora alle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010.

ART. 14

INSERIMENTI AGGIUNTIVI O RIDUZIONE INSERIMENTI

Qualora l'Amministrazione Comunale ravvisi la necessità di effettuare ulteriori inserimenti socio lavorativi rispetto a quelli programmati (n° 38), verrà corrisposto alla Cooperativa per ciascun nuovo inserimento - oltre all'importo del beneficio economico erogato - un canone di gestione aggiuntivo calcolato secondo un criterio proporzionale che tenga conto del rapporto tra i costi complessivi di gestione e il numero di utenti inseriti nel servizio civico.

In ogni caso il numero di inserimenti aggiuntivi non potrà superare le 5 unità.

Nell'ipotesi in cui gli inserimenti dovessero risultare inferiori a quelli programmati (n° 38), il canone di gestione verrà ridefinito e decurtato, sulla base del medesimo criterio proporzionale sopra enunciato.

ART. 15

CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto del presente servizio sono da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospese o abbandonate. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio - eccettuati i casi motivati di forza maggiore, da dimostrare a cura della ditta affidataria - l'ente appaltante provvederà a far eseguire ad altri le prestazioni dovute, con costo a totale carico della ditta inadempiente, fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria e applicazione delle previste penalità.

ART. 16

RESPONSABILITA' DELLA DITTA

La ditta appaltatrice sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose, in occasione o in conseguenza della esecuzione del servizio. Tali danni resteranno, pertanto, a completo carico della ditta, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune di Ozieri.

Sarà in ogni caso obbligo della ditta aggiudicataria adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le misure, provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. A

tal riguardo, la ditta appaltatrice esonera espressamente il Comune di Ozieri da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi durante la gestione del servizio.

ART. 17 COPERTURA ASSICURATIVA

La ditta affidataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT), a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere causati a persone o cose nella gestione del servizio. Il massimale di polizza non dovrà essere inferiore a **€ 1.500.000,00**. Copia conforme della polizza sarà fornita dalla ditta aggiudicataria all'ufficio dei Servizi Sociali prima della stipula del contratto. L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo solo lo scopo di costituire ulteriore garanzia.

ART. 18 CESSIONE E SUBAPPALTO

Sono vietati sia la cessione del contratto che il subappalto.

ART. 19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il concessionario dovrà ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.

ART. 20 VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA

In caso di aggiudicazione, la ditta avrà l'obbligo di osservare scrupolosamente non solo le regole ed obblighi di cui al presente capitolato, ma anche tutti gli impegni assunti con la presentazione del progetto tecnico. L'inosservanza degli obblighi, delle regole organizzative, delle modalità esecutive e delle proposte migliorative del servizio, così come definite nel progetto tecnico, potrà comportare nei casi più gravi o di comprovata recidiva, la risoluzione del contratto.

ART. 21 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l'offerta presentata dalla ditta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto (pari a € 300,00), a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione potrà essere costituita:

- da deposito in contanti (infruttifero) mediante versamento su c.c.p. n. 12520078 intestato al "Comune di Ozieri Servizio Tesoreria";
- da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola:

- di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale.

Essa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria, e all'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria sono ridotte del 50% per le imprese certificate.

ART. 22 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicatario, all'atto dell'aggiudicazione definitiva, è obbligato a costituire una cauzione d'importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria verrà aumentata così come stabilito dall'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione potrà essere costituita:

- da deposito in contanti (infruttifero) mediante versamento su c.c.p. n. 12520078 intestato al "Comune di Ozieri Servizio Tesoreria";
- da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola:

- di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale.

La cauzione definitiva costituirà la garanzia:

- a) dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- b) del risarcimento dei danni provocati dalla ditta aggiudicatrice e dal personale da essa impiegato;
- c) dei rimborsi di somme che l'Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta affidataria e del personale da essa impiegato.

Nei casi suindicati l'Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione fino a concorrenza delle somme necessarie, con obbligo dell'appaltatore di reintegrare l'importo cauzionale originario.

Tale cauzione sarà svincolata solo a conclusione del rapporto, su richiesta della ditta appaltatrice e previa verifica finale della regolare esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, determina la decadenza dell'offerente dall'aggiudicazione.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria sono ridotte del 50% per le imprese certificate.

ART. 23 PENALITÀ

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, la ditta affidataria, oltre ad ovviare alle infrazioni contestategli nel termine stabilito, sarà passibile di sanzioni pecuniarie, da applicarsi con provvedimento del funzionario competente.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.

L'appaltatore, nei tre giorni dalla data di notifica dell'addebito, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il funzionario preposto.

L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute alla ditta affidataria e, all'occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione.

La cooperativa aggiudicataria avrà l'obbligo di:

- penale da € 50,00 a € 100,00 per ogni progetto personalizzato non regolarmente predisposto;

- penale da € 100,00 a € 300,00 per ogni contratto borsa – lavoro non regolarmente e tempestivamente stipulato;
- penale da € 50,00 a € 150,00 per mancata comunicazione al responsabile del servizio competente, in caso di sostituzione di un operatore;
- penale da € 100,00 a € 300,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione degli operatori a qualsiasi titolo assenti;
- penale da € 200,00 a € 800,00 per mancata applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operatori e di tutte le disposizioni in materia previdenziale;
- penale da € 200,00 a € 400,00 per mancato rispetto delle ore di tutoraggio mensili (n° 60 ore mensili);
- penale da € 50,00 a € 100,00 per ogni utente che durante lo svolgimento del servizio non risulta essere munito di apposito cartellino di riconoscimento;
- penale da € 150,00 a € 200,00 per ogni utente non regolarmente sottoposto alle necessarie visite mediche;
- penale da € 150,00 a € 200,00 per ogni utente che non viene munito delle apposite scarpe ed abbigliamento da lavoro, nonché dei necessari dispositivi di sicurezza individuale;
- penale da € 200,00 a € 600,00 per mancata predisposizione del piano di sicurezza;
- penale da € 150,00 a € 300,00 per mancata adozione di tutte quelle misure e accorgimenti per prevenire ed evitare rischi di infortuni durante lo svolgimento delle attività programmate, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008;
- penale da € 200,00 a € 400,00 per mancata assicurazione degli utenti contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT);
- penale da € 200,00 a € 400,00 per mancata applicazione nei confronti del proprio personale delle norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro e delle norme in materia assicurativa e previdenziale.
- penale da € 100,00 a € 1.000,00 in caso di mancata esecuzione delle soluzioni proposte e degli obblighi autoassunti dalla ditta con la presentazione del proprio progetto tecnico.

Le inosservanze più gravi potranno comportare la risoluzione contrattuale.

In caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, di verificata e reiterata inadeguatezza degli operatori impiegati, relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, il responsabile competente procederà a diffidare l'aggiudicataria ad adempiere entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

ART. 24

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta affidataria, qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- reiterata o grave violazione degli obblighi previsti ed elencato all'articolo 6 del presente capitolato;
- interruzione ingiustificata del servizio protratta per oltre 5 giorni;
- ritardo nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, tale da incidere sulla qualità delle prestazioni e sulla puntualità nella esecuzione degli interventi
- individualizzati richiesti;
- gravi irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio;
- sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

In caso di risoluzione del contratto, alla ditta affidataria sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente espletato, con deduzione dell'ammontare delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione e restando comunque salva ogni ragione ed azione per rivalsa di danni che siano conseguenza di inadempimento degli impegni contrattuali assunti dalla aggiudicataria.

ART. 25
VERIFICHE E CONTROLLI

I competenti uffici comunali potranno in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare il buon andamento del servizio, promuovendo indagini conoscitive sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni ed alla migliore utilizzazione delle risorse, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente capitolato.

ART. 26
ESECUZIONE D'UFFICIO

Qualora l'appaltatore, nonostante sia stato diffidato, non si sia determinato ad adempiere, il responsabile del servizio potrà far eseguire ad altra ditta la prestazione dovuta con costi a totale carico della ditta inadempiente. Le somme necessarie all'esecuzione d'ufficio verranno trattenute dal canone dovuto. Qualora non sia possibile, il responsabile provvederà ad incamerare la parte di cauzione necessaria a coprire le spese.

ART. 27
FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in ordine all'esecuzione del presente contratto è quello territoriale di Sassari. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 28
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il fiduciario dell'ente dovrà all'atto della stipulazione del contratto eleggere, ad ogni effetto, il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Ozieri e nominare un responsabile referente per il Comune.

ART. 29
SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali (segreteria, bolli, imposta di registrazione) saranno a carico della ditta aggiudicataria.

E' fatta salva qualsiasi esenzione e/o agevolazione fiscale o di altro genere disposta dalla legge.

Per quanto attiene all'Iva, la ditta si rivarrà sul Comune in sede di liquidazione del canone del servizio.

ART. 30
TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'impresa è altresì tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati dovrà pertanto avvenire con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza.

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs n. 196/03 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

I dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso il Servizio Amministrativo del Settore Servizi Sociali del Comune di Ozieri.

ART. 31
RINVIO A NORME E REGOLAMENTI

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio al Bando di gara, alle norme e ai regolamenti vigenti in materia, compreso il regolamento comunale che disciplina il servizio civico